

REGOLAMENTO (CE) N. 1498/98 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 1998
che modifica il regolamento (CE) n. 3223/94 recante modalità di applicazione del
regime d'importazione degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2200/93 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento 2520/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 2,
considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 ⁽⁴⁾ ha stabilito le modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli;
considerando che la fissazione di un prezzo di entrata rende necessaria l'applicazione delle regole per la determinazione del valore in dogana definito all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in modo da garantire la coerenza tra queste due procedure di calcolo; che è necessario inserire a tal fine una disposizione esplicita nel regolamento (CE) n. 3223/94, per agevolare in particolare la redazione delle dichiarazioni in dogana;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 5 del regolamento (CE) n. 3223/94 è inserito il seguente paragrafo 1 ter:

«1ter. Se il prezzo di entrata è fissato in base al prezzo fob dei prodotti nel paese di origine, il valore in dogana è stabilito in base alla vendita effettuata a tale prezzo.

Se il prezzo di entrata è fissato secondo una delle procedure di cui al paragrafo 1, lettere b) o c), oppure al paragrafo 1 bis, lettera b), il valore in dogana viene stabilito sulla stessa base del prezzo di entrata.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 346 del 17. 12. 1997, pag. 41.
⁽³⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.
⁽⁴⁾ GU L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.
⁽⁵⁾ GU L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.
⁽⁶⁾ GU L 17 del 21. 1. 1997, pag. 1.